

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE GIURIDICA  
NEL MULTILINGUISMO EUROPEO: IL CASO PARADIGMATICO  
DEL TERMINE « GIUSTIZIA RIPARATIVA » E DELLE SUE ORIGINI  
STORICO-GIURIDICHE E LINGUISTICHE (\*)

*Abstract*

Nel contesto giuridico europeo è ineludibile il problema della traduzione dei documenti normativi nelle diverse lingue dei Paesi membri. Le differenze giuridico-strutturali tra sistemi giuridici di *common law* e di *civil law* rendono ancor più complessa la trasposizione linguistica dei singoli istituti giuridici, poiché ogni termine riflette ampiamente le tradizioni culturali di ciascun ordinamento chiamato a tradurre documenti pensati e/o redatti in una delle lingue di lavoro dell'Unione Europea. L'espressione e la circolazione degli istituti giuridici prevalentemente in lingua inglese può inoltre determinare dinamiche interpretative distorte se riferite alla sola cultura anglosassone, con sacrificio del portato gius-filosofico dei paesi di *civil law*. Emblematico può essere considerato il dibattito sull'origine del termine « giustizia riparativa », sino ad oggi condotto in ambito quasi esclusivamente anglosassone, in cui viene ignorata la possibile matrice italiana del lessema « *restorative justice* ».

*Legal Translation and Interpretation in the European Multilingual Context:  
The Paradigmatic Example of the Term « Restorative Justice »  
and of its Historical, Legal, and Linguistic Origins*

*Abstract*

*The issue of translating legal documents in the different languages of the EU Member States takes on a paramount importance in the European legal context. The structural differences between common-law and civil-law systems make legal*

---

(\*) Il presente scritto si inserisce in un più ampio percorso di ricerca avviato nell'ambito del CeSGReM (Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione, istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria) e svolto sino ad ora, quanto al profilo giuridico-linguistico, prevalentemente presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg i.Br. Esso troverà ulteriori sviluppi in un lavoro monografico in corso di elaborazione con Giovanni Angelo Lodigiani, teologo e docente di Giustizia riparativa e mediazione penale presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

*translations even more complex, since each legal term broadly reflects the cultural traditions of each legal system in force in the countries that are called upon translating documents that were designed and/or written in one of the EU working languages. The expression and circulation of legal institutes mainly in English may also generate distorted interpretation choices, if they refer only to the Anglo-Saxon culture to the detriment of the legal and philosophical traditions of civil-law countries. The debate on the origin of the term « restorative justice », which, so far, has only been conducted within the Anglo-Saxon context, which ignores the possible Italian origin of the lexeme « restorative justice », seems to be emblematic*

*« Là dove vi è un grave errore di vocabolario, è  
difficile che non vi sia un grave errore di pensiero ».  
S. Weil (1)*

SOMMARIO: 1. La non neutralità delle scelte terminologiche nella traduzione giuridica. — 2. Opzioni terminologiche e dinamiche ermeneutiche. — 3. Dall'italiano all'inglese e ritorno: alla ricerca delle origini remote del termine «giustizia riparativa». — 4. Attività cognitiva e attività linguistica: il ruolo della terminologia nella traduzione giuridica.

1. *La non neutralità delle scelte terminologiche nella traduzione giuridica.* — Nel dibattito internazionale si parla di giustizia riparativa ricorrendo a un anglicismo ormai dominante — *restorative justice* — e del quale l'endiadi « giustizia riparativa » si pone, almeno apparentemente, come mera traduzione letterale.

Il ricorso all'espressione inglese, utilizzata anche per esigenze di armonizzazione di matrice europea, non realizza, tuttavia, una scelta innocua. Le interrelazioni tra *lingua* e *diritto* — da leggersi entrambi come *istituzioni* (2) — fanno sì che le scelte linguistiche riflettano, interpretino e, più radicalmente, incarnino un insieme di tradizioni giuridico-culturali inscindibilmente legate alle *parole*. In particolare, ogni *termine* giuridico appartiene al contesto in cui è stato creato o impiegato e presenta una vischiosità con le proprie origini, siano esse derivanti da un atto normativo o da una spontanea auto-organizzazione della comunità, che la traduzione da una lingua all'altra difficilmente riesce a rendere o a neutralizzare.

---

(1) *La persona e il sacro* (1957), Adelphi, Milano, 2012, p. 11.

(2) P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 29 ss. Sulla giustizia come *istituzione giuridica* e come *artefatto culturale* v. le considerazioni — condotte in chiave antropologica e con innovativi profili di valutazione della valenza delle tecniche di A.D.R. — di E. Grande, U. Mattei, *Giustizia allo specchio*, in *Antropologia*, Annuario 2008, p. 25 ss.

Nella prospettiva della traduzione giuridica, perciò, le scelte terminologiche non possono mai essere considerate neutrali. Da un lato, ogni termine giuridico *derivato* da o *coniato* nella principale lingua di lavoro dell'Unione europea — l'inglese —, una volta tradotto in una delle ventiquattro lingue dei Paesi membri, riesce a riflettere solo in parte il significato che gli è proprio nella lingua d'origine. Dall'altro lato, ciascun termine *offerto come traduzione*, ancorché si presenti quale calco letterale dall'inglese, porta inevitabilmente con sé l'eredità storico-culturale del Paese che recepisce l'anglicismo, eredità in grado di modificare il significato del termine stesso al punto da condizionarne il valore comunicativo e le modalità di comprensione (3).

Il caso del termine o, più propriamente, del *lessema complesso* « giustizia riparativa » rispetto all'anglicismo « *restorative justice* » può essere considerato emblematico.

A livello operativo — e cioè di normazione derivata e di implementazione del diritto — le espressioni *restorative justice* e *giustizia riparativa* possono dirsi sostanzialmente equivalenti. La definizione di giustizia riparativa contenuta nei documenti sovranazionali contribuisce peraltro a creare una sorta di « ontologia condivisa » che facilita l'interpretazione del lessema, indipendentemente da come esso venga tradotto nella lingua di ciascun Paese membro. Tuttavia, se la *traduzione* letterale dei principali documenti sovranazionali che evocano la nozione *restorative justice* non presenta particolari difficoltà, la *comprensione* del concetto veicolato dall'espressione « giustizia riparativa » può risultare differenziata nei Paesi dell'Unione europea che recepiscono tali documenti.

In Italia, per esempio, la giustizia riparativa ha alle spalle un retroterra culturale (4) di straordinaria ricchezza, che include sia tradizioni giuridiche risalenti ai codici preunitari, sia un dibattito giusfilosofico e criminologico di matrice rispettivamente neokantiana e positivista; né le prime, né il secondo possono dirsi comuni alle tradizioni giuridiche e al dibattito del mondo anglosassone.

Il fatto che di giustizia riparativa si parli, tuttavia, tanto nel contesto nazionale quanto in quello internazionale, ricorrendo prevalentemente al termine inglese *restorative justice* – contenuto negli atti normativi delle Nazioni Unite, in quelli dell'Unione europea e in quelli di *soft law* – può creare anzitutto un cortocircuito ermeneutico, stante la *non neutralità*

---

(3) V. G. FORNASARI, *Conquiste e sfide della comparazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 272.

(4) Sia consentito il rinvio a G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze University Press, Firenze, 2011, pp. 27-54.

della traduzione e considerato che l'efficacia comunicativa di un termine è variabile dipendente di ciascun ordinamento giuridico.

L'assumere il termine inglese *restorative justice* come strumento di armonizzazione a livello europeo e come veicolo comunicativo nella letteratura internazionale ha comportato, come prima conseguenza, una sorta di « strabismo » nella ricerca dell'origine del termine stesso e, perciò, del paradigma di giustizia in esso descritto: le origini del termine *restorative justice*, infatti, risultano sino ad oggi indagate a partire da un nome che non è il *nomen*, bensì una delle declinazioni/traduzioni possibili del paradigma riparativo stesso. Il ruolo dominante della lingua inglese ha alimentato, in altre parole, un'autoreferenzialità ermeneutica che rischia di rivelarsi una vera e propria trappola epistemologica, caduti nella quale si continua a cercare l'origine del termine e perciò dell'*idea* stessa di giustizia riparativa unicamente nella cultura giuridica e filosofica anglosassone.

Un'analisi della giustizia riparativa attenta al dato comparatistico, viceversa, rivela come la giustizia riparativa non soltanto sia appannaggio delle forme di risoluzione dei conflitti tipiche delle c.d. comunità semplici (5), ma sia anche radicata in ordinamenti di *civil law* dalla tradizione giuridica millenaria, che hanno conosciuto prassi, modelli, norme ed istituti riconducibili alla moderna *restorative justice*. L'uso dominante dell'inglese come lingua di lavoro dell'Unione europea ha finito invece con il tracciare, in questo campo, un perimetro di ricerca interno ai sistemi giuridici di *common law*, tale da marginalizzare la tradizione giuridica dei paesi di *civil law*, la cui cultura è custodita ma anche frammentata in testi scritti in una pluralità di lingue romanze.

Occorre dunque chiedersi se, pur circolando prevalentemente in lingua inglese, la *restorative justice* abbia origini anglosassoni o non sia piuttosto (anche) il precipitato di una sapienza frutto di una tradizione immemorabile di leggi succedutesi nei paesi di *civil law*. Al di là di questa alternativa, e più in generale, diventa centrale interrogarsi sulla percorribilità di una « terza via », tesa a verificare se ciascun ordinamento sia giunto a produrre autonomamente, sebbene in contesti storico-giuridici diversi, espressioni contenutisticamente *equivalenti* a quella di *restorative justice*.

L'ipotesi di lavoro è che l'origine terminologica degli istituti giuridici non sia (sempre) univocamente riconducibile ad un solo ordinamento: ne deriva, quale corollario, che ciascun termine attraverso il quale viene

---

(5) Cfr., da ultimo, S. MARUNA, *The Role of wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, in *Restorative Justice. An International Journal*, (2) 2014, p. 10.

tradotto/definito, nei ventotto Paesi dell'Unione, un istituto, un paradigma o un modello giuridico plasmato o più semplicemente descritto in lingua inglese, è il risultato della sinergia tra l'*input* normativo di fonte sovranazionale e il tessuto giusfilosofico, culturale e persino teologico del singolo Paese che dialoga con l'Unione.

In siffatta prospettiva, l'indagine sull'origine dell'espressione *restorative justice* conduce a risultati (apparentemente) sorprendenti.

2. *Opzioni terminologiche e dinamiche ermeneutiche.* — Come è stato anticipato, la ricerca dell'origine del termine *restorative justice* sembra essere condotta quasi esclusivamente nel contesto del dibattito giuridico anglosassone.

Si tratta di ricostruirne, a questo punto, le cadenze essenziali.

Nella letteratura anglo-americana si è pressoché concordi (6) nel ritenere che sia stato Howard Zehr ad utilizzare per primo il termine *restorative justice* (7), dando contestualmente alla giustizia riparativa una compiuta elaborazione teorica (8). Egli stesso, tuttavia, in un'intervista rilasciata nel 2004, dichiara di non aver coniato il termine *restorative justice* (9), senza essere in grado di specificare, nondimeno, dove abbia sentito tale termine per la prima volta o da quale tradizione linguistico-culturale ne abbia colto la provenienza.

In un saggio del 2003, Laura Mirsky (10) — scavando più indietro nel tempo rispetto agli scritti di Zehr, dove l'uso documentato del termine risale al 1985, ma sempre restando nell'area giuridico-culturale anglosassone — indica come all'origine del termine *restorative justice* si collochi il saggio di Albert Eglash, del 1977, *Beyond Restitution: Creative Restitu-*

---

(6) M. TONRY (a cura di), *The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 221; T. GAVRIELIDES, *Restorative Practices: From the Early Societies to the 1970s*, in *Internet Journal of Criminology*, 2011, p. 2, disponibile: [http://www.internetjournalofcriminology.com/gavrielides\\_restorative\\_practices\\_ijc\\_november\\_2011.pdf](http://www.internetjournalofcriminology.com/gavrielides_restorative_practices_ijc_november_2011.pdf).

(7) H. ZEHR, *Retributive Justice, Restorative justice*, in *New Perspectives on Crime and Justice*, Occasional Paper of the MCC Canada Victim Offender Ministries Programs and the MCC U.S. Office of Criminal Justice, (4) 1985.

(8) H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990.

(9) A. SKELTON, *The influence of the theory and practice of restorative justice in South Africa with special reference to child justice*, Tesi di dottorato, Università di Pretoria, 2005 (non pubblicata), pp. 84-89.

(10) L. MIRSKY, *Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices*, in *Restorative Justice E-Forum*, disponibile: [www.restorativepractice.org](http://www.restorativepractice.org).

tion (11). È qui che Eglash utilizza espressamente, per la prima volta, l'espressione *restorative justice* (12).

Secondo Eglash, infatti, il termine riparazione — che corrisponde al termine anglosassone *restitution* — ha avuto per lungo tempo un significato troppo restrittivo, giacché la riparazione è stata intesa per lo più in forma pecuniaria. A dimostrazione di ciò può essere ricordato il fatto che negli stessi anni in cui lavora Eglash, Barnett e Hagel concepiscono un nuovo paradigma di giustizia noto come *restitutional justice*. Il *pure restitution model* concepito da Barnett e Hagel propone di abbandonare il modello di giustizia penale incentrato sulla punizione e di sostituirlo con un modello, mutuato dalla legge dei *torts* che, muovendo da una visione del reato come *offesa ad un altro individuo e non come offesa allo Stato o alla società* — visione perfettamente in linea con la moderna giustizia riparativa —, ha quale obiettivo primario la *riparazione del danno provocato alle vittime* (13). In concreto, attraverso il *pure restitution model*, Barnett e Hagel suggeriscono « di sottrarre il *risarcimento del danno* al suo attuale ruolo ancillare rispetto alla pretesa punitiva — ruolo nella prassi conservato anche all'interno degli istituti che gli assegnano una specifica funzione sanzionatoria — configurandolo *ex novo* come *autonoma sanzione* » (14).

Eglash, dunque — con ciò superando la versione di Barnett e Hagel, che pure hanno contribuito a rafforzare anche lessicalmente l'uso del termine *restitution* — prospetta l'implementazione di una *creative restitution* che riposa non già sulla mera corresponsione di una somma di denaro, bensì su quattro caratteristiche essenziali, che rendono la *restitution* uno strumento polifunzionale e flessibile, tra ontologia e azione:

- (a) il poter consistere in un *facere* positivo e costruttivo;
- (b) il poter essere di tipo creativo e non limitata;
- (c) il poter consistere in un comportamento autodeterminato;

---

(11) A. EGLASH, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, in J. HUDSON, B. GALAWAY (a cura di), *Restitution in Criminal Justice*, D.C. Heath and Company, Lexington, 1977, pp. 91-100.

(12) Alla medesima conclusione giunge S. MARUNA, *The Role of wounded Healing in Restorative Justice*, cit., p. 9 ss.

(13) Cfr. R. E. BARNETT, J. HAGEL III, *Assessing the Criminal: Restitution, Retribution and the Legal Process*, in R. E. BARNETT, J. HAGEL III (a cura di), *Assessing the Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, Ballinger Publishing Company, Cambridge, 1977, p. 27: « A restitutionary theory of justice begins with the principle that there are two parties to any criminal actions. They are not, as traditionally conceived, the state and the defendant(s), but are, rather, the victim and the defendant. The state, if it is to play any role, would be restricted to mediating the dispute and enforcing the judgement ».

(14) In questi termini, sia pure con particolare riferimento alle tecniche di depenalizzazione, C.E. PALIERO, « *Minima non curat praetor* ». *Iperrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985, p. 531 (corsivi originali).

(d) il poter essere promossa attraverso attività di gruppo (15).

Di qui, l'uso dell'espressione *restorative justice* per indicare con una formula sintetica la dinamica di *creative restitution*.

Eglash stesso è giunto, poi, a dichiarare, in un'intervista del 2003 di cui riferisce Laura Mirsky (16), che il progressivo affermarsi del termine e degli strumenti operativi della giustizia riparativa ha determinato l'evoluzione del concetto di *restorative justice* — da lui stesso prospettato in modo embrionale nel saggio del 1977 — in una direzione costruttiva e in una accezione ancor più ricca di quella delineata attraverso il concetto di *creative restitution*.

Se il « cuore » della giustizia riparativa si colloca nell'idea di *creative restitution* (17), allora è possibile retrodatare ulteriormente l'origine del termine *restorative justice*. Essa risalirebbe ad un saggio di Eglash apparso nel 1958, volto ad indagare le radici della *creative restitution* nella psichiatria, nella religione e nel diritto (18), in cui il lessema complesso *creative restitution* compare, appunto, per la prima volta.

La lettura di questo saggio del 1958 apre tuttavia ad ulteriori e diverse possibilità fondative dell'espressione *restorative justice*. Eglash, infatti, cita alcuni passi dal libro di Schrey e Walz, *The Biblical Doctrine of Justice and Law* (19), in cui gli Autori utilizzano esattamente l'endiadi *restorative justice*, muovendo da una critica ai concetti di giustizia *distributiva*, che può solo autorizzare la restituzione del debito, di giustizia *commutativa*, che del debito può promuovere unicamente la compensazione, nonché di giustizia *retributiva*, che non ha alcun mezzo per promuovere la riparazione ad eccezione della pena e dell'espiazione. Gli Autori assegnano alla *restorative justice* un compito che il diritto non sarebbe in grado di svolgere: quello di « curare » le ferite di cui soffre il genere umano. Come rivelato nelle Sacre Scritture, la giustizia riparativa può superare l'endiadi peccato/espiazione, delitto/pena e porsi come *giustizia che cura*.

Se si considera che « giustizia che cura » è una tra le definizioni più

---

(15) Ciò che Eglash aveva in mente, o meglio il presupposto del suo modello, va cercato nell'attività del gruppo di ascolto « Youth Anonymous », creato presso il Michigan Department of Correction. Cfr. A. EGLASH, *Adults Anonymous. A Mutual Help Program for Inmates and Ex-Inmates*, in *Journ. Crim. L. Criminology & Police Sci.*, (49) 1958-59, pp. 237-239.

(16) L. MIRSKY, *Albert Eglash*, cit., p. 1.

(17) A. EGLASH, *Creative Restitution: A Broader Meaning for an Old Term*, in *Journ. Crim. L. Criminology & Police Sci.*, (48) 1957-58, p. 619 ss.

(18) A. EGLASH, *Creative Restitution: Its Roots in Psychiatry, Religion and Law*, in *British Journ. of Delinquency*, (10) 1959-1960, p. 114.

(19) H.H. SCHREY e H.H. WALZ, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, World Council of Churches by SCM Press, London, 1955 (adattamento dal tedesco in inglese di W.A. Whitehouse), p. 183.



accreditate della moderna *restorative justice* (20), la nascita dell'idea di giustizia riparativa sembra trovarsi proprio nella *Biblical Doctrine* di Schrey e Walz, citata da Eglash nella traduzione inglese ad opera di Whitehouse.

L'edizione originale del libro è, dunque, non già in lingua inglese, bensì in tedesco: diventa allora essenziale, a riprova, verificare se nel testo tedesco *Gerechtigkeit in Biblischer Sicht* (21), dal quale è stata fatta la traduzione in inglese, compaia un'espressione equivalente a quella di *restorative justice*.

L'originale tedesco contiene il termine *heilende Gerechtigkeit*, lessema che, pur non essendo immediatamente traducibile come *restorative justice*, riesce tuttavia a descrivere il nucleo della giustizia riparativa stessa (22). « *Heilen* » è un verbo interessante: il registro linguistico nel quale lo si usa è sempre alto e possiede un'accezione morale, spirituale e persino mistica, dal momento che nel parlare quotidiano per dire « guarire » si usa il più profano « *gesund werden* ». *Heilen*, invece, indica, oltre alla guarigione di per se stessa, un *percorso di guarigione: heilende Gerechtigkeit* è, dunque, una « giustizia che risana », cioè, in una forma equipollente, « che ripara » (al dolore, al torto, alla solitudine, in generale, all'offesa subita). Questa espressione evoca una profondità di significato diversa da quella comunicata dal termine guarigione — il *gesund werden* — e allude a come la « guarigione profonda » possa riportare ad equilibri etici che risolvono non solo il dolore presente, ma anche quello passato e quello futuro (23).

Occorre fare attenzione, a questo punto, ad un dato estremamente interessante: l'edizione inglese curata da Whitehouse non costituisce la traduzione letterale dall'originale tedesco, sempre del 1955, bensì, come esplicita H.H. Harms nella Prefazione al libro, un « adattamento ».

The English edition of this study is not a translation of the German original, but an adaptation, by Rev. W.A. Whitehouse, to the Anglo-Saxon stage of discussion, and a fine example of ecumenical interpretation (24).

---

(20) L'espressione « giustizia che cura » è adottata quale proposta definitiva della *restorative justice* da D. W. VAN NESS, K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, Anderson, Cincinnati, 1997, p. 32.

(21) H.H. SCHREY e H.H. WALZ, *Gerechtigkeit in Biblischer Sicht*, Gotthelf-Verlag, Zürich, 1955.

(22) Il termine *restorative justice* viene oggi tradotto in tedesco con « *Wiedergutmachende Gerechtigkeit* ».

(23) Per la consulenza linguistico-interpretativa relativa all'espressione « *heilende Gerechtigkeit* » e al significato etimologico del verbo *heilen* si ringrazia la Professoressa Josefina Frangione, dell'Università degli Studi dell'Insubria.

(24) H.H. SCHREY e H.H. WALZ, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, cit., p. 8. Di particolare interesse sotto il profilo dei problemi interpretativi la « *Linguistic note on some technical terms* » contenuta alle pp. 9 s.



In concreto, l'opera di traduzione che ha portato Whitehouse ad introdurre il termine *restorative justice* è in realtà un'opera di adeguamento, una *resa linguistica della tematica allo stato del dibattito anglosassone*, la quale ha richiesto non già una mera traduzione letterale — peraltro irrintracciabile tra i termini *heilende Gerechtigkeit* e *restorative justice* — bensì un *filtro linguistico-culturale*, ad ulteriore riprova della permeabilità tra lingua e cultura (in questo caso giuridica, etica e teologica).

3. *Dall'italiano all'inglese e ritorno: alla ricerca delle origini remote del termine «giustizia riparativa»*. — Per cercare le origini dell'etichetta *restorative justice*, ormai invalsa e dominante, è stato dunque necessario ritornare nel « territorio » inglese, non solo linguistico ma, in questo caso, anche soprattutto *culturale*.

Qual era, nel 1955, lo stato del dibattito anglosassone in tema di giustizia riparativa che Whitehouse riteneva rilevante per « adattare » in traduzione lo scritto dei due autorevoli biblisti tedeschi? Quali influssi possono essere stati determinanti per costruire l'idea di una *giustizia riparativa* che si prenda cura del bisogno di riparazione delle vittime, senza chiudere la partita con l'offeso con la semplice punizione del colpevole o con un risarcimento compensativo ma non riparativo?

È un dato sicuramente interessante il fatto che, due anni prima dell'uscita del saggio di Schrey e Walz « *The Biblical Doctrine of Justice and Law* », nella letteratura anglosassone in tema di giustizia circolassero ampiamente le idee di un filosofo italiano — Giorgio del Vecchio — in virtù della traduzione in numerose lingue straniere dell'opera « *La Giustizia* » e di numerosi articoli pubblicati in inglese (25).

Redatta, in forma di prolusione, per l'inaugurazione dell'anno accademico nella Regia Università di Roma occorsa il 19 novembre 1922, « *La Giustizia* » diviene un saggio, pubblicato in versioni via via arricchite a partire dal 1923 (26). Negli anni seguenti si moltiplicano le traduzioni: dallo spagnolo al bulgaro, dal romeno al francese. Nel 1940, viene data alle stampe la traduzione in tedesco. È del 1953, invece, la traduzione in inglese; negli anni immediatamente successivi all'edizione inglese, l'opera di Del Vecchio viene recensita da alcune importanti riviste nordamericane (27).

---

(25) Si veda, per esempio, G. DEL VECCHIO, *Truth and Untruth in Morals and Law*, in *Iowa Law Rev.*, (39) 1953, pp. 17-62.

(26) L'edizione de *La Giustizia* consultata ai fini del presente scritto è quella edita da Studium, Roma, IV ed., 1951.

(27) Si segnalano le recensioni di: G. VLASTOS, in *Univ. Penn. Law. Rev.*, (105) 1956, pp. 283-290; J.L. KUNZ, in *Univ. of Chicago Law Rev.*, (22) 1954, pp. 304-308; M.T. ROONEY, in *St. John's Law Rev.*, (28) 1954, pp. 334-336.

Dunque, il pensiero di Del Vecchio, assieme alle sue aperture interessantissime, innovative e al loro tempo di avanguardia in tema di giustizia riparativa, era potenzialmente conoscibile sia da Schrey e Walz, sia da Whitehouse. Che il testo di Del Vecchio continui a circolare ancor oggi tra i teorici della giustizia riparativa tedeschi o anglosassoni è dimostrato peraltro dalle perduranti citazioni nella letteratura scientifica (28).

Orbene, proprio Del Vecchio, nel capitolo XI de « La Giustizia » — dedicato alla « Nozione formale ed esigenza assoluta della giustizia » — utilizza il termine « giustizia riparatrice » in alternativa a quello di « giustizia penale ». A prima vista, il primo parrebbe un sinonimo del secondo e, perciò, una riproposizione dell'idea che la *pena* è intrinsecamente *riparazione* (29); una lettura attenta de « La Giustizia » conduce tuttavia ad un'interpretazione diversa, dalla quale si evince come nell'opera di Del Vecchio vi siano le componenti essenziali di una visione di giustizia *autenticamente riparativa* e, dunque, della *restorative justice* moderna.

Anzitutto, Del Vecchio, sulla scia di Rosmini — che introduce il tema di giustizia *recognitiva* (30) — evoca il concetto di *riconoscimento dell'altro*, secondo una « uguaglianza fondamentale » (31). Muovendo dal presupposto della bilateralità propria di ogni determinazione giuridica, Del Vecchio fa discendere, quali corollari, l'idea di corrispettivo e di remunerazione, termini che hanno « la stesa radice » e che « presuppongono del pari un riconoscimento della persona, non solo nella sua astratta entità, come sostanza fornita di autonomia, ma attraverso i concreti suoi atteggiamenti quali possono apprezzarsi e ponderarsi da altri » (32).

Quantunque varie e molteplici siano le specie di relazioni tra individuo — sostiene Del Vecchio — esse ci appaiono sempre come fondate su un riconoscimento reciproco dell'essere di ciascuno (...). La vita umana invero non si può

---

(28) Tra coloro che citano Del Vecchio come un precursore cfr.: E. WEITEKAMP, *Can Restitution Serve as a Reasonable Alternative to Imprisonment? An Assessment of the Situation in the USA*, in H. MESSMER, H.U. OTTO, *Restorative Justice on Trial*, Kluwer, Dordrecht, 1992, p. 83; K. MOEN, *A Choice in Criminal Law: Victims, Defendants, and the Option of Restitution*, in *Cornell Journal of Law and Public Policy* (22) 2013, p. 741, 747 e 749 (in part. v. p. 747 « Restitution, as Giorgio Del Vecchio noted, affirms the “great truth” of modern philosophy, “that the human being in himself possesses a supreme value and hence must not be treated as a simple means to an end extraneous to himself” »).

(29) Sul rapporto tra riparazione e fondazione etica della pena v., per tutti, F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, in F. CAVALLA, F. TODESCAN (a cura di), *Pena e riparazione*, Cedam, Padova, 2000, p. 2 ss. (in part., sulla riparazione come « principio costitutivo della pena », v. le pp. 96 ss.).

(30) Del Vecchio cita di Rosmini i *Principii della scienza morale*, C.V Art. IV, in *Opere di filosofia morale*, Vol. I, Pogliani, Milano, 1837, p. 97.

(31) G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 94.

(32) *Ibidem*, p. 88 s.

svolgere per meri incontri od urti meccanici, né per atto d'arbitrio unilaterale, ma solo in quanto diversi individui si usino rispetto a vicenda e cooperino ad un medesimo fine, subordinando il proprio contegno ad un freno e ad una norma comune (33).

Vero e proprio caposaldo della giustizia riparativa moderna, il *riconoscimento dell'altro come persona* precede o può porsi come esito di un percorso orientato a gesti di riparazione simbolica o materiale, gli unici veramente essenziali in un paradigma di giustizia che sia volto al superamento dell'idea di sanzione come mero corrispettivo, fondato sulla sofferenza e sul soddisfacimento dei bisogni di pena legati alla logica ancestrale della vendetta.

È proprio in quest'ultima prospettiva — quella del superamento della pena come ritorsione — che Del Vecchio appare come un precursore.

Nell'appendice al saggio « La Giustizia », dedicata al *Fondamento della giustizia penale*, Del Vecchio compie una serie di passaggi destinati a concepire un paradigma di giustizia con forti componenti riparative. In sintesi:

(a) in primo luogo, Del Vecchio intende confutare, considerandolo un « paralogismo più ancora che un'asserzione non dimostrata » (34), l'assunto kantiano del corrispettivo « *malum passionis propter malum actionis* »:

Ricambiare il male col male, nella stessa misura, è la maniera più ovvia, ma non la più vera, per ristabilire il turbato equilibrio: il male si ripara veramente solo col bene. Perciò è da affermare questo principio: Al *malum actionis*, costituito dal delitto, deve opporre come esigenza della giustizia non tanto un *malum passionis*, secondo l'antica formula, quanto un *bonum actionis*, ossia un'attività in senso contrario dell'autore del delitto medesimo, la quale ne annulli o riduca gli effetti, fino a che ciò sia possibile (35).

(b) In secondo luogo, egli si pronuncia a favore della possibilità di dare rilevanza al superamento del « bisogno di pena », rispetto al fatto illecito, qualora siano state poste in essere attività riparative accolte e ritenute adeguate *dalla vittima* in termini di *soddisfacimento delle proprie aspettative* risarcitorie e riparatorie:

(...) nella facoltà del soggetto, che ha sofferto un torto, sono pure comprese altre possibilità egualmente giuridiche, come quella di appagarsi di una reazione attenuata o simbolica, od anche di perdonarlo, secondo il sublime consiglio

---

(33) *Ibidem*, p. 96 s.

(34) *Ibidem*, p. 190 s.

(35) *Ibidem*, p. 192.

dell'Etica cristiana, in ispecie quando l'autore del torto se ne dimostri pentito e, per quanto possibile, lo ripari. La rinuncia a un diritto (...) non nega il diritto medesimo, anzi lo presuppone e implicitamente l'afferma (36).

(c) In terzo luogo, Del Vecchio vede nella riparazione un obbligo che dovrebbe contribuire alla realizzazione di quanto oggi viene indicato come *diritto penale « minimo »* (37):

Chiunque consideri senza preconcetti, nella sua tragica realtà, la serie delle aberrazioni succedutesi in tal materia durante i secoli, deve confessare che la storia delle pene, in molte delle sue pagine, non è meno disonorevole per l'umanità che quella dei delitti. Non ci dissimuliamo che, attenendosi ai principî anzidetti, la giustizia penale dovrebbe ridurre alquanto il suo campo anche attuale di azione, modificando più o meno radicalmente non pochi dei suoi istituti; e ciò anche presso quei popoli che già hanno compiuto in cotesto campo notevoli riforme e abolizioni » (38).

(d) In quarto luogo, Del Vecchio mostra di superare l'idea di una riparazione declinabile sempre e soltanto in forma pecuniaria, aprendo all'introduzione di ipotesi di riparazione simbolica:

La riparazione compensatrice deve accostarsi il più possibile al proprio fine, ma mirando sopra tutto a un'equivalenza morale e salvando in ogni caso la *ratio juris*, nel significato più alto di questo termine: e perciò appagandosi anche di una soddisfazione parziale o indiretta, e financo, come accennammo, solo simbolica, quando altrimenti non sia possibile senza una nuova e forse più grave ingiustizia (39).

Le osservazioni fatte sino ad ora portano a comprendere come il senso profondo di quella « *giustizia riparatrice* » individuata lessicalmente e descritta, tanto nei suoi presupposti, quanto nei suoi contenuti, da Del Vecchio, rappresenti una significativa anticipazione della sensibilità giuridica moderna sia verso la *restorative justice*, sia verso le istanze del *diritto penale minimo*. L'idea che occorre promuovere l'autoresponsabilizzazione del reo, la consapevolezza della corresponsabilizzazione della società nella genesi del crimine (40), il concetto di « dominio » poi compiutamente

---

(36) *Ibidem*, p. 190.

(37) Cfr. U. CURI, G. PALOMBARINI, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma, 2002.

(38) G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 194 s. L'Autore cita come esempi di buona legislazione rispetto ai principî da lui enunciati l'istituto della sospensione condizionale della pena, quello del perdono giudiziale e quello della istituzione dei tribunali speciali per i minorenni.

(39) G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 196.


(40) Cfr., *ibidem*, le osservazioni a p. 198.

elaborato da Braithwaite e Pettit (41) sono ulteriori tasselli già presenti nel mosaico della giustizia che si compone nelle opere di Del Vecchio a riprova di una matrice fortemente italiana non solo del *termine* « giustizia riparativa » ma, come si vedrà tra breve, del concetto espresso da tale termine e dell'*idea* di giustizia che si pone all'origine di tale concetto.

4. *Attività cognitiva e attività linguistica: il ruolo della terminologia nella traduzione giuridica.* — Per comprendere meglio il legame tra termine e concetto di riferimento è indispensabile richiamare alcune considerazioni essenziali in materia di terminologia.

La terminologia quale scienza che « studia i processi di concettualizzazione e di denominazione » (42) — e che nella sua dimensione operativa viene indicata come « terminografia » — indica che i lemmi procedono da « unità cognitive astratte, dette concetti, per giungere all'identificazione della loro realizzazione linguistica più appropriata » (43) (i *termini*, appunto).

La complessa interrelazione tra attività cognitiva e attività linguistica si esplica secondo una triangolazione — il c.d. triangolo semiotico (44) — così strutturata:



Nell'approccio terminologico (45) il concetto (corrispondente al *significato*) è ciò da cui nasce il termine (il *significante*): in altre parole, si parte dal concetto per arrivare alla sua denominazione (ed è per questo che il *termine* ha limiti (46) concettuali più precisi rispetto alla *parola*, in quanto

---

(41) Ancora G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 198.

(42) F. BULLO, *Introduzione alla terminologia del diritto*, in S. CAVAGNOLI, E. IORIATTI FERRARI, *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, Cedam, Padova, 2009, p. 223.

(43) F. BULLO, *Introduzione alla terminologia*, cit., p. 224.

(44) Il triangolo semiotico elaborato da Odgen e Richards è richiamato F. BULLO, *Introduzione alla terminologia*, cit., p. 227.

(45) Viceversa, nell'approccio *lessicologico* si parte dalla *parola* per giungere alla nozione ad essa sottesa.

(46) Il senso del limite è implicito nella parola *termine* che deriva dal latino *terminus* (limite, confine).

derivanti dal discorso specialistico che il termine è chiamato a costruire). Il *referente*, terzo elemento del triangolo semiotico, è dato dalla realtà extralinguistica a cui il *significato* si riferisce.

La dinamica funzionale che lega questi tre elementi è tipicamente di *mediazione*, giacché la relazione tra referente e significante non è diretta: il concetto (immagine mentale detta *significato*) *media* tra il segno linguistico (*significante*) e la realtà extralinguistica di riferimento (*referente*).

Tornando alla questione relativa all'origine dell'endiadi *restorative justice*, va detto che il *concetto* di « riparazione all'offesa » ha mediato tra il *termine* « giustizia riparatrice », coniato da Del Vecchio, e il *referente* dato dall'idea di una giustizia che rinuncia alla ritorsione, che immagina risposte costruttive al conflitto orientate sui bisogni delle vittime e che si alimenta di forme di riparazione simboliche prima ancora che materiali.

Il termine « giustizia riparatrice » — utilizzato da Del Vecchio nel saggio del 1951 per dare una cifra linguistica al concetto di una giustizia *che pone al centro la vittima* e si fonda su un'idea riparazione che vantava già ai primi del '900 illuminati sostenitori — venne tradotto nell'edizione inglese del 1953 con l'espressione « *reparative justice* ».

Questo è uno dei casi in cui la traduzione non pare essere riuscita a rendere lo spessore del termine originario, né ad esprimere la pregnanza del concetto giusfilosofico di riferimento e neppure la ricchezza del referente extra-linguistico.

Per tradurre il termine italiano *riparazione* nella valenza giuridica indicata da Del Vecchio il termine inglese *reparation* appare improprio e perciò inadeguato: esso indica non già la riparazione, anche simbolica, quanto piuttosto il risarcimento, l'indennizzo e perciò una riparazione sostanzialmente pecuniaria (47). *Reparation* e *riparazione*, se guardati attraverso la lente giuridico-linguistica, appaiono piuttosto come *false friends*.

Per la riparazione invocata da Del Vecchio meglio sarebbe stato ricorrere al termine *restoration*, più ampio, inclusivo di un *making things right*, implicante forme di riparazione « creative », soprattutto nei confronti di offese in cui è in gioco primariamente una dinamica di riconoscimento dell'altro e, pertanto, non valutabili con un metro esclusivamente pecuniario.

La « giustizia riparatrice » di cui parla Del Vecchio è, dunque, per le ragioni sopra esposte, una *restorative justice* e non una semplice *reparative justice*, come invece hanno fatto intendere i traduttori del suo saggio, probabilmente non a conoscenza della ricchezza del dibattito giusfilosofico e criminologico italiano. Al riguardo, la storia del diritto ci pone di fronte

---

(47) In questo senso anche A. EGLASH, *Creative Restitution*, cit., p. 621.

ad un abbozzo di giustizia riparativa, sia pure in una elaborazione teorica ancora allo stadio embrionale, tratteggiato agli inizi del '900 da Gregoraci, nell'opera *Della riparazione del danno nella funzione punitiva* (48). Lasciata la prospettiva *de jure condito* per entrare in quella *de jure condendo*, Gregoraci, nel 1903, scriveva:

Non a torto dicemmo che vediamo aprirsi un nuovo orizzonte, nel quale l'opera di reintegrazione si svolge in confronto di tutte le miserie morali, che affliggono la società la quale, nella sua coscienza di dignità collettiva, risente di quella, che ogni cittadino ha di sé medesimo, e della reputazione di ciascun consociato. I rimedi sono indistinti, indeterminati: non nel senso che non possono essere tradotti in provvedimenti concreti, ma in quanto non possono essere enumerati e sono mutevoli, a seconda delle condizioni di luogo, di tempo, di persona (49).

Alla riparazione veniva riconosciuta dal Gregoraci, con ampio anticipo sui tempi, la capacità di evitare o contenere lo « stigma » criminale e di promuovere, al contrario, la dignità del cittadino in vista della « riaccoglienza » nella comunità. Significative aperture si leggono poi nel suo « programma etico » verso la riconciliazione tra le parti da promuovere attraverso la riparazione:

(...) quando si favorisse la riparazione spontanea tra le parti, quasi del tutto i danni morali sarebbero risarciti, estinguendosi, nella larga soddisfazione che viene dal perdono e dal riconoscimento del torto arrecato che altri faccia, ogni ragione di nocimento morale (50).

---

(48) Le aperture verso la giustizia riparativa, contenute nell'opera di G. GREGORACI, *Della riparazione del danno nella funzione punitiva*, UTET, Torino, 1903, sono di tutto rilievo. Indagando i rapporti tra risarcimento del danno, funzione riparativa e fini della pena, Gregoraci prosegue in un certo senso l'opera di « rivalutazione » della funzione riparativa intrapresa dai positivisti. In una pagina mirabile, l'Autore tratteggia infatti un « nuovo orizzonte di provvedimenti etico-sociali intesi a riparare il danno morale dei singoli cittadini » (p. 293), assegnando alla riparazione non una mera valenza risarcitoria o di complemento penale, bensì anche una duplice funzione politico-criminale: *educativa e reintegratrice*. Nei profili contenutistici, la funzione « educativa » molto risente della teoria della emenda morale, essendo definita dall'Autore come una vicenda « tutta interna e personale » alla quale « l'individuo deve principalmente attendere e ci addestra il dolore ad ottenerla » (p. 293): ancora una volta torna il concetto biblico della sofferenza pro metanoia. È però fondamentale che alla riparazione vengano riconosciuti, oltre ad una funzione satisfattoria, un valore ed una strumentalità « educativi », sia pure di stampo eticizzante. Alla « reintegrazione » Gregoraci collega altresì una funzione di stabilizzazione sociale, essendo essa considerata come una « condizione di coesistenza civile » (p. 293).

(49) *Ibidem*, p. 293.

(50) G. GREGORACI, *Della riparazione*, cit., p. 294.



« Riconciliazione » e « reintegrazione », dunque, costituiscono la chiave di volta dell'edificio riparativo ideato da Gregoraci. Non a caso la riconciliazione attraverso la mediazione e la teoria della « vergogna reintegrativa » costituiranno, meno di un secolo dopo, due degli elementi concettuali essenziali della « giustizia riparativa ».

Come era possibile, dunque, per tornare alla nostra prospettiva di indagine, rendere terminologicamente, *in inglese*, la ricchezza del dibattito giuridico italiano coagulato da Del Vecchio nel termine « giustizia riparatrice »? Le insufficienze di una traduzione letterale appaiono a questo punto di tutta evidenza.

L'affinamento della ricerca linguistica e della traduttologia hanno portato oggi a ritenere indispensabile il supporto del *terminologo* al lavoro del *traduttore*:

Il terminologo non deve tenere presente soltanto le differenze tra le strutture linguistiche, ma anche quelle derivanti dagli ordinamenti giuridici stessi; ovunque manchi nella lingua di arrivo un concetto identico, egli non può limitarsi a “tradurre” un termine giuridico da una lingua all'altra, ma deve altresì — cosa più importante — rendere accessibile un concetto di un orientamento giuridico ad un gruppo di destinatari cui è familiare l'altro ordinamento (51).

A conclusione di questa indagine, rispetto ai termini *restorative justice* e *giustizia riparativa*, è possibile affermare che:

(a) il termine (in questo caso un lessema complesso) « giustizia riparativa » adottato nella lingua italiana può dirsi traduzione corretta del lessema complesso *restorative justice* presente nella lingua inglese;

(b) l'origine del termine *restorative justice* va ricercata non già in via esclusiva nella cultura e nella lingua inglese bensì nel crogiolo culturale alimentato dalle tradizioni giuridico-linguistico-filosofiche di Paesi diversi; in questo caso, appaiono determinanti il pensiero giusfilosofico italiano — con l'opera di Del Vecchio — e quello teologico tedesco — per merito di Schrey e Walz;

(c) ciascuno dei termini utilizzati nelle diverse lingue per esprimere il concetto di giustizia riparativa possiede un'originaria, originale e insostituibile valenza semantica;

(d) l'indagine sulla nascita dei termini specialistici ne facilita la traduzione, ne incrementa la comprensione dello spessore filosofico-cultu-

---

(51) COSÌ R. ARNTZ, H. PICT, F. MAYER, *Einführung in die Terminologiearbeit*, Olms, Hildesheim-Zürich-New York, 2004 (il testo è citato nella traduzione proposta da F. BULLO, *Introduzione alla terminologia*, cit., p. 234).

rale e contribuisce alle esigenze di armonizzazione di matrice europea (52), promuovendo la progressiva convergenza di significato dei termini proposti in traduzione nelle diverse lingue dei Paesi dell'Unione rispetto a ciascun istituto.

In conclusione appare opportuno concordare con chi ritiene che:

(...) l'idea dei termini come unità univoche e monosemiche, di carattere denotativo e statico, rappresentative di un concetto stabilito uniformemente in tutte le lingue e culture e circoscritte a un solo settore specialistico, ha lasciato il posto ad una concezione meno "purista" che riconosce come nel discorso specialistico il termine possa essere soggetto a fenomeni di variazione formale e concettuale abbandonando dunque l'ideale di monosemia (53).

Il lavoro del terminologo è dunque di *comparazione concettuale, dinamica conoscitivo-dialettica* essenziale per assicurare una corretta traduzione, soprattutto in contesti di plurilinguismo necessario (54).

Soltanto il delicato e complesso lavoro del terminologo avrebbe consentito, quando si trattò di tradurre l'opera di Del Vecchio, di scegliere un equivalente più adatto a valorizzare l'intuizione contenuta nell'espressione « giustizia riparatrice ». Di questa coppia di termini si sarebbe dovuta infatti soppesare la c.d. *intensione*, cioè l'alto grado di informazioni veicolate. L'endiadi « giustizia riparatrice » di Del Vecchio appare, in definitiva, di una ricchezza straordinaria. In essa va rintracciata l'origine profonda dell'espressione « *restorative justice* ».

GRAZIA MANNOZZI  
*Ordinario di Diritto penale*  
*Università degli Studi dell'Insubria*

---

(52) Sui rapporti tra esigenze europee di armonizzazione e traduzione v. A. IORIATTI FERRARI, *Translation and Interpretation of EU Multilingual Legal Acts: The Viewpoint of a Comparative Private Lawyer. Legal Translation and European Legal Discourse: Some Peculiarities of European Private Law Terminology*, in F. RUGGIERI (a cura di), *Criminal Proceedings, Languages and the European Union*, Springer, Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2014, pp. 57-70.

(53) F. BULLO, *Introduzione alla terminologia*, cit., p. 228.

(54) Sul supporto giuridico-linguistico necessario al lavoro del terminologo e sui limiti delle attuali risorse europee (IATE e EURLEX), v. A. GRASSO, *Legal Translation and the EU Terminological Resources: An Imperfect Match*, in F. RUGGIERI (a cura di), *Criminal Proceedings, Languages and the European Union*, cit., pp. 71-81.